

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole «condizioni del mercato», inscrivere le parole:

« delle caratteristiche fisiche ».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



Ventole
Pellini

24/03/2013

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, lettera c), le parole «cava attiva» sono sostituite dalle seguenti parole:

«cava autorizzata».


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Motivazione:

All'interno dell'articolato, non è presente in alcun punto il richiamo a "cava attiva", bensì a "cava autorizzata". Pertanto, anche al fine di evitare difficoltà interpretative, si rende opportuno uniformare il testo sostituendo "cava attiva" in "cava autorizzata".

Il proponente



27/03/2018


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, lettera g), le parole «*contestualmente e al termine dell'attività estrattiva*» sono sostituite dalle seguenti:

«contestualmente o al termine dell'attività estrattiva».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente


Motivazione:

L'attività di recupero ambientale può essere svolta sia contestualmente all'attività estrattiva che al termine della fase di coltivazione di cava. In ragione di ciò, è ragionevole consentire che l'attività di recupero ambientale possa essere svolta al termine o contestualmente la fase di coltivazione di cava.

27/03/2018

Art. 3, comma 1, lett.g)

g) recupero ambientale: l'insieme delle azioni da mettere in atto contestualmente ~~e~~ o al termine dell'attività estrattiva, aventi il fine di realizzare, sull'area indicata nel provvedimento di autorizzazione, un assetto finale dei luoghi funzionali agli obiettivi di riuso indicati nel progetto autorizzato e coerente con la destinazione urbanistica dell'area.

Modifica proposta: viene soppresso "e" e sostituito con "o".

Motivazione: premesso che l'articolo 16 del DL già specifica che il recupero ambientale delle cave deve avvenire "*contestualmente, ove possibile, o al termine della fase di coltivazione della cava*", appare evidente come l'articolo 3, comma 1, lettera g) debba essere così modificato al fine di rendere logico, univoco e coerente nell'insieme il dettato normativo.

Il recupero ambientale per talune tipologie di cave (quelle di pietra ornamentale per esempio) che possono in determinate condizioni raggiungere maggiori profondità così come stabilito dalle vigenti norme, non può essere contestuale all'attività estrattiva in quanto ciò pregiudicherebbe irrimediabilmente non solo lo svolgimento dell'attività estrattiva stessa (aggravandone notevolmente i costi: basti pensare alla necessità di creare una viabilità interna necessaria per raggiungere piani di lavoro che si troverebbero ad altezze molto differenti), ma soprattutto un simile obbligo pregiudicherebbe la sicurezza stessa della cava, costringendo mezzi pesanti e maestranze a transitare continuamente su e giù dai piani di lavoro con tutti i possibili rischi annessi. In effetti i progetti ad oggi autorizzati per la coltivazione di tali tipi di cave prevedono sempre che la fase di recupero ambientale debba avvenire al termine della coltivazione del giacimento (i famosi 2 anni dopo la scadenza del titolo autorizzativo). Le uniche opere che realmente si possono realizzare in maniera contestuale sono quelle relative alle gradonature dei fronti finali, ciò per ovvie ed evidenti ragioni legate alla tecnica stessa di coltivazione "a fossa".

7/10/13

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3


All'articolo 3, comma 1, lettera h), le parole «*al piano di coltivazione autorizzato*» sono sostituite dalle seguenti parole:

«al perimetro della cava autorizzata».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



Motivazione:

anche per dare uniformità terminologica, è più corretto definire il perimetro di cava come “perimetro di cava autorizzata”.

27/03/2013


EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

All'articolo 3, comma 1, lettera h), le parole «di cava in esercizio» sono sostituite dalle seguenti parole:

«della cava autorizzata».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente


Motivazione:

anche per dare uniformità terminologica, è più corretto definire il perimetro di cava come “perimetro di cava autorizzata”.

15/07/2013

7

EMENDAMENTO_1

Al comma 1 dell'art. 4 è aggiunta la seguente lettera "e)":

"e) polizia mineraria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave)."

L'emendamento è finalizzato a introdurre la polizia mineraria tra le funzioni di competenza della Regione

SURTIÒ

Samà

8

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6



All'articolo 6, comma 1, le parole «*strumento settoriale generale strategico di indirizzo, programmazione e pianificazione economica e territoriale*» sono sostituite dalle seguenti:

«*strumento settoriale generale strategico di pianificazione territoriale*».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente


27 | 03 | 2019

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

All'articolo 7, comma 1, le parole « *studi concernenti il quadro tecnico ed economico del settore* » sono sostituite dalle seguenti:

« *geognostiche, idrologiche, idrogeologiche relative anche alla profondità degli acquiferi, della presenza di cave attive e della tipologia di intervento proposto* ».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

il proponente

27/04/2013

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7


All'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«2. La Regione finanzia le attività di indagine di cui al comma precedente mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dagli oneri ad essa riconosciuti ai sensi del successivo art. 10.».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente





07/03/2019

11

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7


All'articolo 7, comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«b) la definizione dei criteri di compatibilità e ammissibilità degli interventi estrattivi possibili in funzione della presenza o meno di vincoli ostativi o condizionanti, delle potenziali aree suscettibili di attività estrattiva sul territorio regionale, individuate sulla base delle indagini di cui al precedente comma 1, e della tipologia di intervento proposto.»

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Gennaro...'. Below it are two other signatures, one on the left and one on the right, which are less legible.

29/03/2013

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 7

All'articolo 7, comma 3, le lettere ~~g)~~ e) e f) sono soppresse.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Caruso Danilo
[Signature]

27/03/2018

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9


All'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, verificherà che i Comuni si dotino di un adeguato livello di competenze e personale per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai sensi del precedente comma 1. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino tali condizioni il potere di rilascio dell'autorizzazione è attribuito alla Regione che lo esercita avvalendosi dei propri uffici. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti e sentito il parere della Consulta regionale per le attività estrattive, attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente



Aut. 9 commi 3, 4, 5

+ 14

A MAGGIORANZA

~~Art. 9, commi 3 e 4~~

3. Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, l'Autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

VIVE

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, all'approfondimento, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell'autorizzazione, ed in generale alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva - e - nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 14.

A MAGGIORANZA

VIVE

5. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4 della presente legge, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo emette, su istanza dell'esercente entro 60 giorni dalla richiesta e previa rimodulazione delle garanzie finanziarie prestate, provvedimento di nulla-osta che autorizza le varianti non sostanziali del progetto, quali a titolo esemplificativo: l'eliminazione di setti, la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale, la riduzione delle distanze minime da infrastrutture, gli approfondimenti ed in generale ogni tipo di intervento da eseguirsi sull'opera già esistente che non costituisce modifica sostanziale del progetto.

RITIRATO

Modifiche proposte:

Al comma 3 si aggiungono le parole "che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge,".

Al comma 4 vengono inserite le parole "ed in generale", "nonché". Vengono soppresse le parole "all'approfondimento", "e"

Viene aggiunto il comma 5. RITIRATO

Motivazione: si vedano le motivazioni riferite successivamente per la proposta di modifica dell'art. 18, commi 3 e 4.

T. Camp

27/03/2015

15

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9


All'articolo 9, comma 3, dopo la parola «della» sono inserite le seguenti parole:

«associazione di comuni, se costituita, o».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Paolo D'Adda'. Below it are two other signatures, one on the left and one on the right, which are less legible but appear to be initials or names.

27/03/2015

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 9


All'articolo 9, comma 4, le parole «Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle istanze di»
sono sostituite dalle seguenti:

«I comuni sono competenti al rilascio dell'».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Piero Vignati'. Below it are two other signatures, one on the left and one on the right, which are less legible but appear to be initials or names.

27 / 03 / 2018

17

Art. 9, commi 3 e 4

~~3. Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, l'Autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione.~~

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, all'approfondimento, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell'autorizzazione, ed in generale alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva ~~e~~ nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 14.

~~5. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4 della presente legge, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo emette, su istanza dell'esercente entro 60 giorni dalla richiesta e previa rimodulazione delle garanzie finanziarie prestate, provvedimento di nulla-osta che autorizza le varianti non sostanziali del progetto, quali a titolo esemplificativo: l'eliminazione di setti, la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale, la riduzione delle distanze minime da infrastrutture, gli approfondimenti ed in generale ogni tipo di intervento da eseguirsi sull'opera già esistente che non costituisce modifica sostanziale del progetto.~~

Modifiche proposte:

Al comma 3 si aggiungono le parole "che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge,".

Al comma 4 vengono inserite le parole "ed in generale", "nonché". Vengono soppresse le parole "all'approfondimento", "e"

Viene aggiunto il comma 5.

Motivazione: si vedano le motivazioni riferite successivamente per la proposta di modifica dell'art.18, commi 3 e 4.

TR

27/03/2015

18

Art. 9, commi ~~3 e 4~~ 5

3. Qualora il progetto di coltivazione e recupero interessi il territorio di due o più comuni che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge, l'Autorizzazione unica di cui al comma 1 è di competenza della Regione.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle istanze di autorizzazione nuova cava, agli ampliamenti, all'approfondimento, alla riattivazione di cava, alla proroga, al rinnovo dell'autorizzazione, ed in generale alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva ~~e~~ nonché agli interventi di recupero ambientale di cui all'articolo 14.

5. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e 4 della presente legge, l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo emette, su istanza dell'esercente entro 60 giorni dalla richiesta e previa rimodulazione delle garanzie finanziarie prestate, provvedimento di nulla-osta che autorizza le varianti non sostanziali del progetto, quali a titolo esemplificativo: l'eliminazione di setti, la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale, la riduzione delle distanze minime da infrastrutture, gli approfondimenti ed in generale ogni tipo di intervento da eseguirsi sull'opera già esistente che non costituisce modifica sostanziale del progetto.

Modifiche proposte:

Al comma 3 si aggiungono le parole "che non si siano associati come previsto dall'articolo 5 della presente legge,".

Al comma 4 vengono inserite le parole "ed in generale", "nonché". Vengono soppresse le parole "all'approfondimento", "e"

Viene aggiunto il comma 5.

Motivazione: si vedano le motivazioni riferite successivamente per la proposta di modifica dell'art.18, commi 3 e 4.

19/03/2018

19 %

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Articolo 9 bis

Procedimento di autorizzazione semplificato

1. *Ferme restando le disposizioni in materia di tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio per l'approfondimento, e per gli ampliamenti che interessano una superficie fino al 50% della cava autorizzata, nonché per l'apertura di cave da inerti con annesso impianto di frantumazione e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione provenienti da altri cicli produttivi per il loro utilizzo nei cicli di lavorazione, si applica il procedimento di autorizzazione semplificato di cui ai commi seguenti.*
2. *L'esercente l'attività di cava o il soggetto proponente che abbia la disponibilità del terreno presenta al Comune o all'associazione di comuni, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attestino la compatibilità del progetto al PRAE, gli strumenti urbanistici approvati e la normativa mineraria vigente e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 4.*
3. *Il Comune o l'associazione di comuni, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica e mineraria. Se il Comune o l'associazione di comuni non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'attività deve ritenersi assentita.*
4. *Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 1, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune o l'associazione di comuni provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui al precedente articolo 9, comma 2 della presente legge. Qualora le attività di cui al precedente comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, il Comune o l'associazione di comuni provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di*

1/2

consenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'esercente ovvero il soggetto proponente provvederà al rilascio delle garanzie di cui all'articolo 17, comma 3 entro il termine di un anno dal perfezionamento dell'autorizzazione. In caso contrario, l'amministrazione competente provvederà a diffidare e successivamente sospendere i lavori nel frattempo compiuti.»

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

27/03/2018

EMENDAMENTO ALL' ART. 10
AL C. 2

ELIMINARE LE PAROLE

" SUPERFICIE DELL' AREA ESTRATTIVA "




EMENDAMENTO ALL'ART. 10

AL C. 3

sostituire "setto anno"

con "decimo anno"

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.


EMENDAMENTO AO ART. 10

(22)

Art. 3

Adm. Financeira " 20% "

com " 10% "

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

EMENDAMENTO

Il comma 3 dell'art. 10 è come di seguito sostituito:

“Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, l'importo corrente della quota parte degli oneri relativa alla superficie autorizzata è soggetto, a partire dal sesto anno di attività, ad un incremento annuo del 10%. Detto incremento è applicabile fino al termine di validità di cui alla lettera “d” del comma 1 dell'art. 12 disposto dal titolo autorizzativo.”

L'emendamento è finalizzato a rendere più graduale l'incremento della quota degli oneri sull'attività estrattiva relativa alla superficie autorizzata e fissare una soglia massima per detto incremento.



29/03/2018

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Al l'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli oneri di cui al comma precedente si applicano al materiale venduto e sono determinati in base al volume e alla tipologia dei materiali, verificando l'incidenza degli oneri sulle condizioni di mercato e sul ciclo economico del settore estrattivo per determinare adeguati e congrui parametri per la determinazione degli oneri tali da rispondere al principio di sostenibilità degli stessi da parte degli esercenti.


3. Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, gli oneri di cui al comma 1 sono ridotti del 20% annuo qualora l'esercente abbia provveduto ad avviare la fase di ripristino e recupero ambientale dell'area di cava, in conformità agli elaborati progettuali autorizzati.

4. La Giunta Regionale di concerto con le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, con cadenza quinquennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, l'importo unitario degli oneri a carico dei titolari dell'autorizzazione, nonché le modalità di pagamento. L'importo unitario per ciascuna tipologia di materiale è determinato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3.»

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



Motivazione:

L'emendamento si propone di recepire i criteri fissati dal Tar Bari, in relazione al contenzioso insorto con le imprese del settore sulla determinazione della nuova tariffa estrattiva poi definitosi con la deliberazione di giunta regionale n. 178 del 5 febbraio 2018.

Viene poi aggiunto, al comma 4, il criterio temporale di efficacia della tariffa tale per cui questa ha una efficacia quinquennale: ciò per consentire un contemperamento tra l'esigenza dell'amministrazione regionale di aggiornare la tariffa, da un lato, e delle imprese di settore di programmare, da un punto di vista economico-finanziario, l'attività estrattiva, dall'altro.



Art. 10, commi 2-3-4-5

1. L'esercizio dell'attività estrattiva è a titolo oneroso.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono determinati in base alla quantità ~~alla superficie dell'area estrattiva,~~ ~~al volume~~ e alla tipologia ~~e valore di mercato~~ dei materiali venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione estratti.
3. ~~Al fine di incentivare il recupero contestuale dei siti estrattivi, la quota degli oneri relativa alla superficie autorizzata è soggetta, a partire dal sesto anno di attività, ad un incremento annuo del 20%.~~
4. ~~Per le cave già autorizzate all'attività estrattiva ai sensi della l.r. 22 maggio 1985, n.37 (Norme per la disciplina dell'attività delle cave), il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.~~
5. La Giunta regionale, di concerto con le associazioni di categoria degli esercenti le attività estrattive, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni e successivamente, con cadenza biennale, determina con proprio atto, secondo quanto disposto al comma 2, ~~criteri di dimensionamento~~ e l'ammontare degli oneri finanziari a carico dei titolari dell'autorizzazione nonché le modalità di pagamento.

Modifiche proposte:

- Al comma 2: vengono soppressi "~~alla superficie dell'area estrattiva, al volume~~" "~~e valore di mercato~~" "~~estratti.~~" Vengono aggiunti "alla quantità" e "venduti e/o utilizzati per l'autoproduzione".
- Vengono soppressi integralmente i commi 3 e 4.
- Al comma 5: viene aggiunto "di concerto con le associazioni di categoria degli esercenti le attività estrattive". Viene soppresso "~~criteri di dimensionamento~~". Viene aggiunto "l' "

Motivazioni: In relazione alla questione "tariffa estrattiva" si è concluso di recente, e con reciproca soddisfazione, un tavolo tecnico tra il governo regionale e le associazioni di categoria degli esercenti l'attività estrattiva. Frutto di tale attività è stato l'accordo sui nuovi criteri di applicazione della tariffa (non più sui volumi estratti, bensì sui volumi venduti e/o utilizzati per autoproduzione per ciascuna tipologia di materiale e senza alcun riferimento alla tassazione sulle superfici) nonché l'aggiornamento tariffario per ciascuna tipologia di materiale. Tale accordo è già confluito nella DGR N.178 del 05/02/2019, che revoca la DGR 569/2018 e che precisa, tra l'altro, che "le modalità operative attraverso cui si è giunti al perfezionamento di tale intesa e l'intesa stessa, saranno tenute in considerazione nella nuova legge regionale quadro sulle attività estrattive, ad oggi in corso di approvazione". Pertanto, l'impostazione del disegno di legge circa la determinazione e quantificazione degli oneri a carico degli esercenti contenuta nell'art. 10 è da ritenersi oramai superata.



27/03/2015

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 10

Il Paragrafo 10, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«Entro il 30 settembre dell'ultimo anno del quinquennio, la Giunta Regionale convoca le associazioni rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive affinché sia costituito il tavolo tecnico di concertazione. L'ammontare degli importi unitari degli oneri per ciascuna tipologia di materiale è definito entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio a valere per il periodo tariffario successivo, con determinazione di giunta regionale. La Giunta regionale potrà prevedere criteri di riduzione degli oneri qualora l'impresa estrattiva, singolarmente o in forma associata, aderisca a progetti per il miglioramento delle tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale nelle industrie estrattive, coordinati da enti di ricerca o Università aventi sede nel territorio pugliese, ovvero aderisca a consorzi per il recupero, riutilizzo e trasformazione del materiale estratto, ottenga le certificazioni EMAS 14001, BS OHSAS 18001, SA8000:2014, adotti un modello organizzativo di Gestione dei Rischi ISO 31000/2001 nonché contribuisca ad attività, anche culturali, per la promozione dei territori nei quali i siti estrattivi sono ubicati.»

Causola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente

Motivazione:

L'emendamento si propone di cristallizzare il principio della concertazione nella definizione della tariffa estrattiva, nonché i criteri di abbattimento della stessa in funzione delle certificazioni di sostenibilità ambientale eventualmente ottenute dalle imprese del settore ovvero delle eventuali attività di ricerca finanziate dalle imprese del settore in favore delle Università pugliesi, nonché dell'adesione delle imprese del settore a consorzi per il recupero, riutilizzo e trasformazione del materiale estratto al fine di chiudere il ciclo dell'attività estrattiva nell'ottica di incentivare un approccio sostenibile al settore estrattivo.

27/05/2019



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

EMENDAMENTI PRESENTATI IN I COMMISSIONE
DAL CONSIGLIERE SANTORSOLA

AL DDL "NUOVA DISCIPLINA GENERALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ
ESTRATTIVA"

Emendamento n. 1

All'articolo 10, comma 8 dopo le parole "all'innovazione tecnologica,"
inserire le seguenti parole "all'attività di formazione di cui agli articoli nn.4
comma 1 lettera d e 28,".

Emendamento n. 2

All'articolo 10, comma 8 dopo le parole "per il recupero e messa in sicurezza
delle cave dismesse" inserire le seguenti parole "di cui al comma 4
dell'articolo 27 e per gli incentivi economici di cui al comma 6 dell'articolo
5".

Art. 11, comma 1, lett. c)

c) progetto di recupero ambientale da articolare per lotti qualora la coltivazione sia consentita in tale forma, per la definitiva messa in sicurezza ed il recupero ambientale dell'area ~~articolato per fasi di lavorazione~~, compreso lo smantellamento degli eventuali impianti di lavorazione dei materiali, dei servizi di cantiere e delle strade di servizio, con indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione;

Modifiche proposte: vengono soppresse le parole "~~articolato per fasi di lavorazione~~"

Motivazione: si replicano le stesse motivazioni già riferite per la modifica dell'art. 3, comma 1, lett.g).



27/02/2013

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 11

All'articolo 11, comma 1, lettera e), le parole «con i prezzi indicati nel *prezzario provinciale e prezzario provinciale di riferimento*» sono sostituite dalle seguenti:

«dei lavori per il recupero ambientale e di ripristino».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

Paolo Venti
[Signature] *[Signature]*

24/03/2015


EMENDAMENTO ALL' ART. 12

(30)

Ac C. 1

aggiungere dopo precedenti.

LA FASCIA DI RISPETTO DEL VINCOLO
BOSCHIVO È RIDOTTA DEL 50% PER GLI
INTERVENTI DI AMPLIAMENTO.



Art. 13, comma 2

2. Gli interventi di ~~approfondimento di cave autorizzate e la~~ riattivazione di cave dismesse non sono considerati ampliamento di cava e sono comunque soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 9.

Modifiche proposte: Vengono soppresse le parole "~~approfondimento di cave autorizzate e la~~".
Inoltre, alla luce della modifica proposta, sembrerebbe più appropriato titolare l'articolo 13 come segue:
"Ampliamenti, ~~approfondimenti~~ e riattivazioni di cava".

Motivazione: si vedano le motivazioni riferite successivamente per la proposta di modifica dell'art.18, commi 3 e 4.



27/03/2019

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 13


1. L'articolo 13, comma 5, le parole «20%» sono sostituite dalle parole:

«10%».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



97/03/248

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 12


All'articolo 12, comma 5, il numero «40.000» è sostituito da:

«30.000».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luisa Oul", with a large, stylized flourish below it.

27/03/2019

Emendamento sostitutivo:

L'articolo 14 è sostituito dal seguente nuovo

Art. 14

Interventi di recupero ambientale delle cave dismesse

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 143 punto 4) lettera b) e dell'art. 145 punto 3 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio i progetti di recupero ambientale e di riqualificazione dei siti estrattivi dismessi, espressamente finalizzati, non sono soggetti ad autorizzazione.
2. Gli interventi di recupero di cui al comma 1 sono preventivamente comunicati all'Ente gestore dell'area protetta.

Ulteriori

Disegna di Legge


“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 sono soppressi.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



27/02/2013

Disegna di Legge

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 14

Dopo il comma 1 dell'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

1-bis. L'Autorità competente, per i progetti di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione a condizione che l'attività di escavazione sia finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito estrattivo con la possibilità di commercializzare una quantità di materiale non superiore al 20 per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. Entro tale limite i comuni individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

1-ter. La domanda di autorizzazione per il recupero e riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'articolo 11, da uno studio sulle condizioni naturalistiche del sito.

1-quater. L'autorizzazione di cui al comma 1, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di cinque anni previa stipula di appositi accordi.

1-quinquies. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza, è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermo restando il limite percentuale totale di cui al comma 2.

1-sexies. Il sito estrattivo dismesso, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva.”

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



Disegna di Legge

37


“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 15

Al comma 2 dell'articolo 15 dopo le parole *“ad istanza del titolare dell'autorizzazione”* sono aggiunte le seguenti *“una sola volta e per una durata massima di tre anni”*.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



17/03/2018

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16


All'articolo 16, comma 4, lettera a), le parole « *comunque dimensionate in relazione al prezzario regionale vigente* » sono sostituite da:

« *comunque dimensionate in relazione al computo metrico approvato in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 9* ».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



27/03/2018

Emendamento sostitutivo all'Art. 16 (Recupero ambientale delle cave):

la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente nuova lettera c)

c) ai sensi del Decreto Legislativo 117/2008 (art. 5 comma 2 lettera a) punto 3) nonché la lettera b) dello stesso articolo) i rifiuti di estrazione possono essere riutilizzati anche per le opere di recupero ambientale;

illegible

40

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 16


All'articolo 16, comma 7, dopo le parole «n. 117» sono inserite le parole:

« e i sottoprodotti rinvenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, così come individuati e definiti dall'art. 184 bis del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



27/03/2015

Disegna di Legge

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

Dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“2.bis. L'autorizzazione non è rilasciata se il richiedente, titolare di altre autorizzazioni o concessioni, nell'esercizio di una coltivazione di cava:

a) non risulta in regola con il versamento degli oneri per il diritto di escavazione di cui all'articolo 10 inerente alla coltivazione di cava oggetto di altra autorizzazione in corso;

b) non risulta in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

c) è stato condannato in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al codice penale, libro II, titolo II o per uno dei reati previsti dal codice penale, libro II, titolo VI bis o è stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);

d) è incorso nelle fattispecie di cui agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).”

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



27/03/2019

Disegna di Legge

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

Dopo il comma 2 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“2.bis. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche previste in materia di documentazione antimafia dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modificazioni, dalla normativa regionale in materia di legalità e di prevenzione e contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e da eventuali protocolli di legalità.”

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone


27/03/2015

Art. 17, comma 3

3. Il rilascio e l'effettiva validità dell'autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva ed alla realizzazione delle opere di recupero ambientale è condizionata alla prestazione di apposita fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia finanziaria a copertura dei costi del recupero ambientale dell'area oggetto dell'attività estrattiva e delle relative pertinenze, nonché alla realizzazione di eventuali interventi necessari ad assicurare la messa in sicurezza. Le garanzie finanziarie devono avere validità fino al termine stabilito nel provvedimento di autorizzazione e comunque per tutta la durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni. E' consentita la prestazione di garanzie di durata inferiore alla durata dell'autorizzazione purché ~~sia prevista la proroga tacita delle stesse fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'ente garante~~ sei mesi prima della loro scadenza venga prodotta una nuova garanzia, pena la sospensione dell'attività estrattiva e l'escussione della garanzia stessa da parte dell'ente previa comunicazione all'interessato. Qualora il progetto di coltivazione autorizzato sia articolato per lotti, la garanzia finanziaria di cui al comma 3 può essere rilasciata per singolo lotto di coltivazione. In tal caso, l'esercizio dell'attività estrattiva è consentito limitatamente a quei lotti per i quali il titolare ha prodotto garanzia finanziaria.

Modifica proposta: vengono soppresse le parole "~~sia prevista la proroga tacita delle stesse fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'ente garante~~" e sostituite con le parole "sei mesi prima della loro scadenza venga prodotta una nuova garanzia, pena la sospensione dell'attività estrattiva e l'escussione della garanzia stessa da parte dell'ente previa comunicazione all'interessato"

Motivazione: Per legge, in Italia, le compagnie assicuratrici non possono emettere polizze di durata superiore ad anni 10. Questo impedisce ed ostacola gli esercenti attività estrattiva titolari di autorizzazioni con durata superiore a tale periodo, i quali si trovano attualmente di fronte all'impossibilità di ottenere il rilascio della garanzia alle condizioni richieste dall'ente. Pertanto si ritiene di fondamentale importanza prevedere la possibilità per gli esercenti attività di cava (come già previsto dalla normativa regionale in altri settori) di presentare all'ente garanzie di durata inferiore rispetto alla durata dell'autorizzazione, purché le stesse vengano rinnovate prima della loro scadenza al fine di poter regolarmente proseguire l'attività estrattiva autorizzata. Tale rinnovo, per evidenti ragioni di tutela della pubblica amministrazione che ha il compito di verificare l'operatività e la validità di tali garanzie, dovrà necessariamente avvenire con un certo anticipo (sei mesi prima della loro scadenza), per permettere all'ente competente di esperire i controlli ai quali è preposto nell'interesse pubblico.




EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

All'articolo 17, comma 3, terzo periodo, la parola «*tacito*» è soppressa.

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



17/03/2018

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 17

A. l'articolo 17, comma 7, dopo le parole «ai commi 5 e 6» sono inserite le parole:

«sentita la consulta regionale per le attività estrattive».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente




77 | 3 | 2019

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18


All'articolo 18, comma 2, dopo la parola «autorizzato» sono inserite le parole:

« fatta eccezione per gli ampliamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e per gli ampliamenti autorizzati in forza del procedimento di autorizzazione semplificata».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



29/03/2018

47

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 18

1. All'articolo 18, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

d) *l'estensione della coltivazione mineraria in aree esterne al perimetro di cava autorizzata o l'approfondimento della coltivazione all'interno dell'area autorizzata, in ambiti di profondità maggiori di quelli autorizzati quando l'estensione e/o l'approfondimento si rendano necessari per cause di forza maggiore imprevedibili nella fase di progettazione o nel caso in cui nel corso dei lavori si manifesti una causa geologica non prevista. In questi casi, per consentire la prosecuzione dei lavori, l'esercente può presentare al comune un progetto di variante in corso d'opera consistente in:*

istanza di variante in corso d'opera;

relazione tecnica in cui si illustrano le cause imprevedibili per le quali la variante in corso d'opera si è resa necessaria, si quantificano i volumi di materiali inutilizzabili che si chiede di delocalizzare al di fuori del perimetro o più in profondità all'interno dell'area autorizzata;

laborati cartografici che indicano l'ubicazione e la consistenza delle aree oggetto di richiesta.».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

17/07/2019

Art.18, commi 3 e 4

3.Fermo restando quanto disposto al comma 2, al fine di conseguire un razionale sfruttamento del giacimento, un miglioramento delle condizioni di sicurezza o un più razionale approntamento dei luoghi per le opere di recupero ambientale non sono considerate varianti sostanziali:

- a) i progetti di eliminazione dei setti di separazione tra cave confinanti;
- b) la modifica della gradonatura dei fronti di cava non ancora oggetto dei lavori di recupero ambientale;
- c) la riduzione delle distanze minime da infrastrutture di cui all'articolo 36;
- d) gli approfondimenti.

~~4. Il Comune~~ L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 della presente legge, previa rimodulazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 17, acquisisce pareri, nulla osta e gli assensi eventualmente richiesti dalle normative vigenti e autorizza entro 60 giorni dalla richiesta con proprio nulla osta le varianti non sostanziali.

Modifiche proposte: al comma 3 si aggiungono le parole " un razionale sfruttamento del giacimento, " e la lettera "d) gli approfondimenti".

Al comma 4 sono soppresse le parole "~~Il Comune~~", e sostituite con le parole "L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3 della presente legge,". Sono aggiunte le parole " entro 60 giorni dalla richiesta".

Motivazione: appare logico e coerente con l'impostazione data dal governo regionale nel DL, inserire la fattispecie dell'approfondimento all'interno dell'elenco delle varianti non sostanziali al progetto. Se così non fosse non si capirebbe la *ratio* che spinge l'organo legislativo, in evidente rottura con il precedente schema normativo, a differenziare gli approfondimenti dagli ampliamenti di cava. Solo questi ultimi, infatti, prevedono l'interessamento di ulteriori superfici rispetto a quelle già coltivate, e quindi potrebbero assumere rilevanza ai fini del rilascio di un parere in materia ambientale. Gli approfondimenti, invece, al pari degli altri interventi elencati alle lettere a), b), c) del comma 3 dell'art.18, non interessano superfici nuove, bensì aree di coltivazione già autorizzate all'interno delle quali possono sussistere motivate esigenze di carattere tecnico-produttivo, nonché di miglioramento delle condizioni generali di sicurezza, anche ai fini di un più razionale approntamento dei luoghi per le opere di recupero ambientale, tali da giustificare l'esecuzione della variante mediante il rilascio del solo nulla osta di cui agli articoli 9, comma 5, e 18, comma 4 (nelle versioni ivi emendate).

21/03/2015

EMENDAMENTO ALL'ART. 2-1

(49)


Al c. 1

dopo le parole

" e sono autorizzate "

aggiungere ;

" in ottemperanza alle vigenti norme
urbanistiche "



EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 21



All'articolo 21, comma 4, le parole «*all'approvazione del Comune competente*» sono sostituite dalle seguenti:

«*al nulla osta del Comune competente*».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

27/03/2015

pub. em. pag 51
continua;

al senso dell'art. 7 - - 396/91

con "provvis" per quell'
dell'interno delle ore protette"

Colonna

UNANIMITÀ

51

Emendamento sostitutivo

Il comma 4 dell'art. 27 è sostituito dal seguente nuovo comma

"4. La Regione concede finanziamenti al fine di favorire gli interventi di recupero ambientale delle aree di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 7 c.1 lettera d) e del successivo comma 2 della Legge 394/1991, sulla base di proposte progettuali presentate dai Comuni, dai privati singoli o associati che abbiano la disponibilità giuridica del bene, verificata la compatibilità con il PRAE.

l. l. n. n.

EMENDAMENTO_2

L'art.29 è come di seguito modificato :

"Art. 29 - Funzione di vigilanza e di polizia mineraria

- 1. Fatte salve le competenze delle Forze di Polizia e della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale, sono esercitate dai Comuni, anche in forma associata le funzioni di vigilanza sull'attività di cava, in ordine al rispetto delle presenti disposizioni, del progetto di coltivazione e recupero ambientale e delle prescrizioni dell'autorizzazione;*
- 2. Sono esercitate dalla competente struttura regionale le funzioni di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al d.p.r. 128/1959 e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell'ingegnere capo, nonché la tutela in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 624/1996 e d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni.*
- 3. I Comuni e la Regione, per le funzioni di cui al commi 1 e 2 dell'art.29 possono avvalersi dei Corpi di Polizia dello Stato, delle Aziende Sanitarie Locali della struttura regionale competente in materia di vigilanza ambientale e dell'ARPA Puglia ciascuno secondo la propria competenza.*
- 4. La Regione predispone ed emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, specifiche linee guida al fine di supportare i soggetti preposti e uniformare l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 29."*

L'emendamento è finalizzato a introdurre la polizia mineraria tra le funzioni di competenza della Regione

Sergio Rossi

Sergio Rossi

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 30



Al paragrafo 30, comma 1, lettera f) dopo le parole «all'articolo 17» sono inserite le parole:

«comma 5, previa diffida ad adempiere nel termine di 120 giorni».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

27/07/2019

54

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Al comma 2 dell'art. 30:

al primo rigo la parola "sospensione"
è sostituita dalla parola "decadenza".

MARMO

Disegna di Leggè

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 30

Al comma 3 dell'articolo 30, **dopo** le parole *“al fine di riprendere l'attività estrattiva”* sono aggiunte le seguenti *“oppure qualora il comune non ritenga meritevoli di accoglimento le controdeduzioni dell'interessato o queste non siano state presentate entro i termini prescritti”*

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone

77/03/2013

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

I commi 2 e 3 dell'articolo 32 sono soppressi

Ulteriori

57

Disegna di Legge

“Nuova disciplina generale in materia di attività estrattive”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 32

Il comma 2 dell'articolo 32 è soppresso.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone



24/07/2016

Art. 33, commi 3-4

3.L'esercente che effettui l'attività estrattiva abusiva in aree suscettibili di attività estrattiva di cui al comma 3 dell'articolo 7, ~~o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata,~~ è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del triplo e massima del quintuplo del valore degli oneri di cui all'articolo 10 e, comunque, non inferiore ad euro 10.000,00.

4.L'esercente che effettui l'attività estrattiva in difformità, o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del triplo del valore della tariffa applicata alla tipologia del materiale estratto e, comunque, non inferiore ad euro 5.000,00.

Modifiche proposte: al comma 3 sono sopresse le parole "~~o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata,~~". Al comma 4 sono aggiunte le parole " o effettui attività di approfondimento di cava oltre la quota autorizzata, "

Motivazione: L'approfondimento di una cava già autorizzata senza il necessario nulla osta non costituisce attività abusiva, ma attività in difformità che, come tale, va sanzionata ai sensi del comma 4 e non ai sensi del comma 3 del presente articolo. Se così non fosse, si andrebbero ad equiparare sotto il profilo sanzionatorio due diverse fattispecie che nulla hanno in comune: l'attività abusiva, che viene esercitata in totale assenza di un progetto di coltivazione, senza alcun riguardo nei confronti di eventuali vincoli e senza alcuna autorizzazione ex art. 9 né parere ambientale, con l'attività in difformità, fattispecie totalmente diversa, che riguarda le cave regolarmente autorizzate ai sensi dell'art.9 che non rispettano il progetto autorizzato.

[Handwritten signature]
CAMPO

29/05/2018

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33


All'articolo 33, comma 8, dopo le parole «*all'articolo 17*» sono inserite le parole:

«*comma 5*».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

proponente

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is written in a cursive style and appears to read 'Piero Osti'. The bottom signature is also cursive and appears to read 'Piero Osti'.

27/03/2019

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 33


All'articolo 33, comma 9, dopo le parole «*Giunta regionale*» sono inserite le parole:

«*, sentita la consulta regionale per le attività estrattive.*».


Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente



Paolo Virelli



Paolo Virelli

27/03/2013

Sub Emendando all'art. 33 bis (ref 61)

A MAGGIORANZA

- Al comma 2 dopo le parole "PRAE"
eliminare "Giunte Regionali" ed inserire
le seguenti: " Regione su istanze del
comune"
con ANTONIO BARONE
Colonna ✓

A MAGGIORANZA

- Al comma 8 dopo le parole "potestà"
eliminare "delle Giunte Regionali" ed
inviare le seguenti: "della Regione"

↓
con ANTONIO
Colonna
✓

Parente

APPROVATO

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

«Articolo 33 bis

1. Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

2. Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la coltivazione di giacimenti di cava ricadenti nelle aree individuate dal PRAE, la Giunta Regionale invita il proprietario del fondo a presentare, entro il termine di sei mesi, domanda di autorizzazione a proprio nome o a cedere la disponibilità del giacimento a terzi che entro lo stesso termine presentino domanda, con l'avvertimento che il giacimento sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione decorso inutilmente il termine medesimo.

3. In quest'ultimo caso la Giunta Regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'art. 11 della legge 16/ 5/ 1970, n. 281. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa e comunque nel rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

4. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione previsto dall' art. 30, qualora il titolare di quest' ultima sia proprietario del fondo.

5. Qualora il titolare dell'autorizzazione dichiarata decaduta non sia il proprietario del fondo, la Giunta Regionale procede analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del presente articolo per l'ipotesi di mancata presentazione della domanda di autorizzazione.

6. Il concessionario subentrante nell'esercizio della cava è tenuto a corrispondere all'avente diritto il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

7. I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

8. Sono escluse dalla suindicata procedura di decadenza le cave di riserva di stabilimenti industriali esistenti; il carattere di riserva va riconosciuto con provvedimento della Giunta Regionale, tenendo conto delle dimensioni e dell'attività svolta dai singoli stabilimenti.»

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

[Handwritten signatures]

Motivazione: il presente emendamento recepisce l'articolo 23 della Legge regionale Puglia n. 22 maggio 1985 n. 37.

[Handwritten date]

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 34


All'articolo 34, comma 2, dopo le parole «*struttura regionale*» sono inserite le parole:

«secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/1985,».

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazione di spesa o di entrata a carico del bilancio regionale.

Il proponente

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more compact and stylized, while the one on the right is more elongated and cursive. Both appear to be personal signatures of the proposer.

27/02/2019